



Comune di Cavedine
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n.

6901/2015

Cavedine, 28.07.2015

Reg. Ord. N. 36/2015

OGGETTO: ORDINANZA SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO ED IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE.

Considerato che dalla ripresa vegetativa, all' inizio della stagione primaverile, è fatto uso nelle campagne di prodotti antiparassitari e che detto uso, specie nei pressi degli edifici di civile abitazione deve essere debitamente disciplinato per evitare possibili danni alla salute dei cittadini ed il pieno rispetto delle disposizioni in materia;

Visto il D.P.R. 23.04.2001 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"

Visto il D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150"

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'accordo di programma stipulato il 1 agosto 2013 tra Provincia Autonoma di Trento, organizzazioni professionali di categoria, Federazione Trentina della Cooperazione e Federazione Provinciale Allevatori, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 09.02.2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - D.P. G.P. 26/01/1987 N. 1 Legisl. e successive integrazioni;

Visto il D.Lgs. 17703/1995 n. 194 di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissioni in commercio di Prodotti Fitosanitari;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di sanzioni e depenalizzazione;

Viste le linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari, approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 1183 dd. 19.05.2010;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 18 di data 20 febbraio 2006 avente ad oggetto: "Delimitazione dei centri abitati del Comune di Cavedine (art. 4 del Codice della Strada (D.Lgs.

ORDINA

1. Di usare gli antiparassitari esclusivamente per scopi agricoli nel più assoluto rispetto della pubblica incolumità e proprietà privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei vari presidi sanitari, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. È vietato l'uso di insetticidi, acaricidi diserbanti durante la fioritura dei frutteti;
2. Di evitare che le miscele antiparassitarie, sia in sede di preparazione che d'irrorazione, vadano a raggiungere edifici pubblici o privati, nonché luoghi pubblici. I trattamenti andranno effettuati sempre in assenza di vento, onde evitare che i prodotti abbiano a disperdersi altrove tramite correnti aeree;
3. Di usare atomizzatori e nebulizzatori dentro e fuori i centri abitati ad una distanza non inferiore a 30 metri dalle abitazioni e relative aree di pertinenza (orti e giardini), edifici e luoghi pubblici (parchi e giardini) piste ciclabili, cimiteri, parcheggi, centri sportivi e loro pertinenze, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
4. Entro la fascia dei 30 metri, secondo le condizioni sopra riportate, il trattamento è consentito con la lancia, indirizzando il getto verso il fondo agricolo;
5. Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 è fatto divieto di irrorazione con prodotti fitosanitari all'interno dei centri abitati; è invece consentito all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3;
6. Di controllare accuratamente lo stato delle condutture (rubinetti, giunti, ugelli, ecc.) delle macchine usate, onde evitare spargimenti durante il caricamento o tragitto;
7. Di impedire, nei fondi, che il getto raggiunga persone o mezzi lungo strade pubbliche, private, piste ciclabili e qualsiasi percorso. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto;
8. La preparazione delle miscele deve venire direttamente nei fondi agricoli dove è necessario fare il trattamento; pertanto è vietata sulle vie e piazze pubbliche nonché nelle vicinanze dei corsi d'acqua, fossi e fontane;
9. È vietato smaltire i contenitori degli antiparassitari (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti e così via) assieme ai rifiuti comuni ovvero abbandonarli sul territorio. Detti contenitori, venuti a contatto con sostanze pesticide, andranno smaltiti attraverso attività di raccolta organizzata e presso punti itineranti sul territorio, esercitata dai soggetti autorizzati e specificamente convenzionati con le associazioni di categoria, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia ambientale;
10. Evitare il lavaggio delle attrezzature in luoghi pubblici o privati evidenziati in precedenza e comunque in luoghi in cui il prodotto potrebbe contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idropotabile. È proibita la formazione di pozzanghere;
11. Di spegnere, durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo; è fatto obbligo di evitare la perdita di miscele e schiume durante il transito su qualsiasi tipo di strada;
12. Di conservare i prodotti fitosanitari in idonei locali o armadi adibiti al loro immagazzinamento e raccolta degli stessi.
13. Ogni cittadino, scuole, enti, società che ritengano derivino danni alle persone, agli animali, all'ambiente, alle cose a causa di un comportamento scorretto e trasgressivo a quanto sopra ordinato devono presentare denuncia scritta all'Ufficio Igiene e/o all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento o al Sindaco o all'Autorità di P.S. (Carabinieri, Guardie Forestali e Polizia Locale);

14. Il Sindaco, l'Ufficiale d'Igiene, i Carabinieri, le Guardie Forestali sono tenute al controllo della presente ordinanza;

I TRASGRESSIONI SARANNO PUNITI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE previste dall'art. 24 D.Lgs 14.08.2012 n. 150 e dalla legislazione vigente;


L'ulteriore corso amministrativo della sanzione seguirà le disposizioni generali stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale (L. 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine dei 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione all'Albo Comunale (D.P.R. 24 novembre 1971. n. 1199).

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 11/2015 di data 30 aprile 2015 prot. n. 4207, la quale viene abrogata.

IL SINDACO

Maria Ceschini



14. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e il Sindaco Pro-tempore sono tenuti al controllo della gestione amministrativa.

1. TRASPARENZA SARAVIO PUNTI CON LE AZIONI AMMINISTRATIVE
PUNTI/RILE: prima del 24/12/2012 n. 150 e dalla data di emanazione.

La presente è stata depositata nella sezione seguita le disposizioni generali stabilite dalla legge
24 novembre 1993 n. 459 e ss. m.

Il presente è stato depositato nella sezione seguita le disposizioni generali stabilite dalla legge
24 novembre 1993 n. 459 e ss. m.
Il presente è stato depositato nella sezione seguita le disposizioni generali stabilite dalla legge
24 novembre 1993 n. 459 e ss. m.
Il presente è stato depositato nella sezione seguita le disposizioni generali stabilite dalla legge
24 novembre 1993 n. 459 e ss. m.

La presente è stata depositata nella sezione seguita le disposizioni generali stabilite dalla legge
24 novembre 1993 n. 459 e ss. m.

IL SINDACO
Il Sindaco
Massimo C...

